

La Replica del Sig.^o D.^o Gio. Batt. de' Sifiani 25. 888. p. p.
N. 3198. non offre altro a Michiel Merconchi detto Strizzan
ospia Deragna da Staddalena, che un ammasso di sofferismi, nel
pretesi appoggiarsi coll' abuso di Leggi, che non hanno che fare,
coll' argomento in questione, per condursi al detestabile oggetto
di espellerlo dalla coltivazione del Ferreo in questione, senza aver
nemmeno una rag.^o in appoggio dell' ingiustissima sua pretesa.
Si riscontrano queste verità.

Per quanto imponente sia il titolo del Sig.^o Sifiani, col quale
compare in Giud.^o, egli è certo però, che egli lo ripete dal De-
manio, e questi dal S^oprefo Convento di S. Salvatore. Si può dun-
que stabilire fuori di equivoci, che egli rappresenta il summi-
nato Convento. Se così è il Strizzan si trova alla coltivazione
del detto Ferreo in questione, in forza dell' Instrumento di Collo-
nia 16. Luglio 1794. stipulato tra il med.^o ed il Sig.^o Giuseppe
Cortellini era allora Proc.^o del Convento stesso. La sua im-
maginazione del Sig.^o Sifiani, agitata dal vivo desiderio di
espellere il Colono Strizzan può mettere in contingenza la ve-
ludita del detto Instrumento. Egli a sostegno dell' oronco suo ap-
sunto cita a fagotto delle Leggi, che nulla hanno, che fare
nell' argomento.

In fatti la Legge 20. Deb.^{re} 1414. delle riformaz.^o nel
Municipio di Sebenico Cap.^o 171. stabilisce il metodo col quale
devono esser amministrati li Beni, e rendite delle Chiese, i
quali non possono esser venduti senza la licenza del Proc.^o-
natore.

Questa non è applicabile al caso in questione, mentre non
si tratta d'una vendita, ma di una locazione.

Si veda innanzi. La Legge 22. 76.^{re} 1433. delle stesse
riformazioni Cap.^o 229. detta alli Guardiani, Priori, e Pro-

Procuratori delli Monasterj di poter locar, affittar, o infeudar
li Beni Stabili delle Chiese, o Monasterj oltre il tempo, che
devono permanere nel Carico.

Questa Legge pure non è applicabile al caso in questione,
perchè il Strizzan non fece col Sig. Corbellini Proc.^{re} del Con-
vento di S. Salvatore un contratto vietato dalla d. Legge.

Le Provvidenze del Governo ex Senato, della cesarea Mo-
narchia Austriaca, e dell'attuale felicissimo Governo non so-
no operative al caso, perchè vietano in massima la vendita
delli Beni delle Chiese, e non permettono di poterli affittare
oltre un triennio per quei, che sono in Città, e per un quin-
quennio per quei, che sono fuori.

È incontrastabile, che il Strizzan in forza del succitato In-
strumento di Colonia, non acquistò il Terreno, ma s'impiegò
di coltivarlo a norma delli patti in esso stabiliti.

Con questo contratto viene preservata la proprietà al
luogo Pio sul Terreno, ed assicurata quella rendita, che
gli può derivare dai lavori del Colono. È forse questa una
infeudazione, una locazione, un'affittanza oltre il termine
preferitto dalla Legge, che sono li soli contratti vietati dalle
Leggi? E non certamente. Egli è anzi un contratto tacitam.^{te}
osentito dalle Leggi perchè assicura al luogo Pio un En-
trato, che diversam.^{te} non avrebbe, e dalla quale ritrae non
indifferente vantaggio. Se il Strizzan si offer giudicato da
Giudici, che conoscono il sistema Campestre della Provincia,
e quindi non si affatica a dimostrare, che tutti li Terreni
dei Proprietarj, ad instar dei quali sono anche que dei Mo-
nasterj, sono coperti da locazioni tra i luoghi Pij, e li Coloni
e che questi non possono esser espulsi dalla coltivazione dei
Terreni quando non contravengono alli Patti stipulati, o a

a quanto prescrivono le Leggi nel proposito.

Dimostrata l'innatenibilita delle allegate Leggi ex ad-
verso per combattere la Locaz^{ne} del Strizzan, si passi in
ora a ricionofere, se il sig.^o Castellini Proc.^o del Spresso
Convento di S. Salvatore, aveva diritto di poter stipulare
la locazione 16. Luglio 1794. col Strizzan.

Sovramente l'avo.^o per comprovare l'asunto negativo di
questa proposizione non aduce alcuna prova, sicche l'Asunto
di locazione si difende da se solo.

Se e gia comprovato, che le Leggi adottate vietano al Pro-
curatore del luogo Rio il poter vender li Beni Ecclesiast-
tici, o affittarli: oltre il termine prescritto dalle Leggi stesse,
e che queste Leggi sono impertinenti alla questione, perche
il Proc.^o non contravvenne alle stesse, mentre non alienò al
Strizzan il Terreno de quo, ne gliò lo affitto, ma lo conces-
se a Colonia.

Questo contratto non essendo proibito da alcuna Legge,
si deve per conseguenza concludere, che sia accordato. Ed in
fatti se alli luoghi Rio in Dalmazia fossero stati vietati
questi Contratti, essi non avrebbero alcuna Entrata, ben sa-
pendosi che li Contadini non diventano Coltoni altrimenti
dei Terreni, non essendo que' in uso il coltivarli per conto
proprio perche non comple all'interesse dei Proprietarij, e non
meno darli in affitto.

Ogn'un sa, che il Proc.^o Laico di un luogo Rio e l'ammi-
nistratore delli Beni comprese dello stesso. Dopo ciò egli
ha un diritto di far que' contratti, che crede piu' vantaggiosi
al luogo Rio, di non lasciar, che restino in culti li Terreni, di
accedere onde li coltoni adempiano al loro dovere, e cose
simili.

Il Sig.^o Proce Cortellini poteva a buon diritto, come fece locare il Terreno al Stizzan, mentre con esso assicurò al luogo Dio un'Entrata in tutti i Tempi.

Questo contratto non ritiene alcuna ingiustizia, mentre egli è obbligato in forza di questo di ararlo, letamarlo, e Seminarlo a debiti tempi, in pena di esser espulso dalla Collonia, di corrispondere il giusto quarto dei Prodotti da condur gratis al Monastero, e qualora lo impiantasse di Siti, ed Alicari di governarlo a tenor delle Leggi, corrispondendo la Dominicale, come sopra.

Il Collono Stizzan per il corso di diciotto anni, che è alla coltivazione del Terreno stesso adompi fedelmente agli appuntati impegni, ne vi è riciclano all'incontrario.

Chi può negare, che questo Contratto non sia l'unica Legge alla quale deve atteneresi tanto il Collono, che il Proprietario. Non crede mai il Stizzan, che il Sig.^o Soriani vorrà ostentare un diritto mag.^{re} del Convento, che egli rappresenta per esser successo al Demanio. Ma se egli non può sostenere diversamente, ne viene di conseguenza, che egli non può a suo capriccio distruggere il detto Contratto di locazione, perchè contravvenirebbe al fatto proprio. Questa Contratto poi è tanto Sacro, e tanto giusto, che l'avo.^o non ha coraggio d'impugnarlo espressamente, ma soltanto cerca di malignarlo colle vie indirette, che si leggono nella di lui Replica N.^o 9, 198, che furono bastantemente riconvinte.

Si possa ora ad esaminare se colla base della legge nel Libro delle Riformazioni Cap.^o 274. possa il Proprietario espellere il Collono dalla coltivazione del Terreno aratorio dopo raccolte le Bide.

Conviene prima di tutto distinguere. Tutte quelle Terre aratorie, che sono coltivate dai Colloni, senza Instrumento di Collonia, non v'è dubbio, che il Proprietario può in ogni tempo in forza della suddetta Legge riprendere la Terra, doppo verificato il raccolto delle Biade; ^{non} ma è così per quelle Terre aratorie, alla coltivaz.^{ne} delle quali si trova il Collono non all'ombra della Legge municipale, ma di un Contratto, che è l'unica Legge attendibile tra le Parti.

Questa Legge, che abilita li Patroni a poter espellere li Colloni dalle Terre aratorie quandounque, perche non coperti dall'Instrumento di Collonia ha correlazione, e va del pari coll'altra Legge Libro Terzo Cap.^o 52. che contempla le Terre Signate, e coltivate dal Collono parimenti senza Instrumento di Collonia. Ma nel caso presente il Strizzan non si trova alla coltivaz.^{ne} del Terreno in questione senza titolo, mentre egli è coperto dall'Instrumento di Collonia 16. Luglio 1794. dunque non è operativa per il med.^o l'allegata Legge, ma il Detti stabiliti col detto Ins.^o

Questo Instrumento è inesorabile perche fatto dal Procuratore del sopraddetto Convento di S. Salvatore, autorizzato dalle Leggi ad aggire per gl'interessi del luogo Dio, e deve aver la sua durata fino a tanto, che il Collono adempie ai propri doveri.

Se il nuovo Patrono Sig.^{ro} de Sifiani desidera, che il Terreno sia impiantato di Sibi, ed Olivari il Collono Strizzan è pronto a compiacerlo, ma deve rimaner alla coltivazione del Terreno stesso, perche assicurato da un Detti Instrumento, rappresentato dal med.^o Sig.^{ro} Sifiani.

Dico pure in ora il med.^o, che il Strizzan o per malizia, o per ignoranza afferì di non conoscere la Legge

che abilita il Proprietario a poter espellere quandounque il Colono dalla coltivazione dei Terreni aratori, notwithstanding, che il Colono sia al coperto d'un Pub. Insto di Colonia.

Il Strizzan ha l'ambizione di ammaestrarlo nel proposito, e fargli comprendere il proprio torto, sino all'evidenza.

Quantunque sarebbe superfluo l'immorare sopra li miglioramti esistenti nel questionato Terreno in parte acquistati dal Strizzan coll' Instrumento 11. Gen. 1801. relativo al Giudizio arbitrario T. detto seguito coll' antecedente Colono e misura, ed in parte dal med. Strizzan realizzati coll' erezione di cluse, lettame, e sugri, nullostante per non lasciar nulla inosservato si accinge a confutare le pretese eccezioni, anche su questo argomento.

Introduce il sig. Giffani, che il pagamento verificato dal Strizzan al Misura dell' importat dei miglioramti, non riguarda que' del questionato Terreno, ma di un' altro, mentre è ricevuto dal Compromesso 4. Gen. 1801. col quale il Terreno in esso nominato è posto tra confini, che non si riscontrano coll' Instrumento di Colonia 10. - Luglio 1794.

Peramente il sofisma è grazioso. Nel compromesso viene indicato esistere il Terreno tra una strada, e l'altra, ma non sono indicati li confini, e nell' Instrumento di Colonia questi sono precisati. Si dirà perciò, che questo non sia il Terreno med.? e con qual fondamento? Perché uno è posto tra una strada, e l'altra, e l'altro è tra confini che non comprendono le strade.

Eppure questo Terrano esiste tra le due Strade, e fra
li confini marcati nell' Instrumento di Collonia, e quindi è
quell' istesso Terrano, che è in questione.

Ma che serve perdersi in queste inutili ciarle. Il
Strizzan non ha altri Terrani del soprastto Monastero
di S. Salvatore, che il questionato. Egli era prima col-
tivato dal Misera, dunque non si può esser dubbio, che
questo non sia quel Terrano med.^{no} Megli, se ha coraggio
il Sig. Espani, che questo non sia l'unico Terrano, che tie-
ne il Strizzan di rag.^o del Convento med.^{no}, e che non era
prima coltivato dal Misera, ed il med.^{no} s' impegna
di riconvincerlo.

Smascherati, e distrutti li sofismi della Replica del
Sig. Espani 29. Notte p. p. H^o 2998. tendenti coll' attu-
so di Leggi non operative ad espellere un Collono, che
si attrova alla coltivazione di un Terrano all' ombra di un
Sacro, Pub.^o Inst.^o di Collonia, senza aver mai mancato
alli doveri spuntisi col med.^{no}, e senza aver coraggio di for-
malmente impegnare l' Instrumento stesso, con tutta costan-
za il bersagliato Collono Michiel Mercovich d.^{to} Striz-
zan offia Deragna, implora dai Goti di questo Reg.^o Trib.
Colleg. la regezione del Libello prodotto coll' Instanza
10. Settembre p. p. H^o 2958. a norma della sua Pro-
posta 5. Notte p. p. H^o 2988, e presente Duplica, e
nelle spefe.

Modala di Spese incontrate da Michiel Merisich detto Strizzen officia
Deragna da Maddalena nella Causa promossa dal Sig.^{ro} Gio.
Battista de Sifiani come segue

Per conferenza sopra il Libello prodotto coll'Inza. N ^o 2358	20 ^u
per la Risposta N ^o 2988	80 ^u
per copie, messo, ed uffo	16 ^u
per conferenza sopra la Replica N ^o 3198	20 ^u
per Duplice	80 ^u
per copie, messo, ed uffo	16 ^u
per Instulazione	5 ^u
per Intervento alla stessa	20 ^u
	<hr/>
p. v. <i>J</i>	237 ^u

A. Broga. A

Si restituisce, es' intin' al
S. Gio. Battista de' Sifiani per l'una
sorella figlio l'ottavo gioro di
ora n. a. n. per l'istituto
a coordina S. Dagl' Alt' a S. J. J.
al di cui affetto ambalegati,
avranno a comparia ingra
Reg. Cancell.

Dal Reg. J. J. di S. J. J.
Li 15. X. 1808.

M. J. J.

710.

Di 21 dicembre 1808
Fu consegnato il portante
allo al Reg. Dr. Gio. Battista
di S. J. J.

Giuseppe R. J. J. di S. J. J.

Al

Reg. Sig. Giudice di Pace in Sebenico

Del

Reg. Trib. Collegi di prima istanza in Zara
Cala Civile.

Duplica

Di Michiel Mercovich detto Arizyan,
ofica Deragna da Modadena.

Contro

Il Sig. S. Gio. Battista de' Sifiani
Incontra la di lui Replica N. 198.

ed implora giud. di regezione, come
nella sua Risposta N. 2988.
per le ragioni al intes.

In duplo, con Modala di spese.

Vidovich au S. J. J.

N. 14. X. 1808.

N. 3394.

291. 9. 1. I